

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2213/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4 e l'articolo 24 bis, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione <sup>(3)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(4)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(5)</sup>,

considerando che nel fissare i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento applicabili ai semi di colza, di ravizzone e di girasole occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che i prezzi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole devono essere fissati per qualità tipo determinate; che è opportuno che le qualità tipo vengano stabilite tenendo conto delle qualità medie dei semi raccolti nella Comunità; che per i semi di colza, di ravizzone e di girasole la qualità definita per la campagna 1987/1988 corrisponde a tali esigenze e può quindi essere mantenuta per la campagna 1988/1989;

considerando che, a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento vanno fissati, per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, al livello indicato qui di seguito;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

<sup>(5)</sup> GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

considerando che l'importo da aggiungere ai prezzi indicativo e d'intervento per i semi di colza e di ravizzone «doppio zero» deve essere fissato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono fissati come segue:

- a) prezzo indicativo per i semi di colza e di ravizzone:
  - 40,86 ECU/100 chilogrammi per la Spagna;
  - 45,02 ECU/100 chilogrammi per gli altri Stati membri;
- b) prezzo d'intervento per i semi di colza e ravizzone:
  - 36,60 ECU/100 chilogrammi per la Spagna;
  - 40,76 ECU/100 chilogrammi per gli altri Stati membri;
- c) prezzo indicativo per i semi di girasole:
  - 46,28 ECU/100 chilogrammi per la Spagna;
  - 58,35 ECU/100 chilogrammi per gli altri Stati membri;
- d) prezzo d'intervento per i semi di girasole:
  - 41,40 ECU/100 chilogrammi per la Spagna;
  - 53,47 ECU/100 chilogrammi per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

I prezzi di cui all'articolo 1 si applicano a semi alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile:

- a) con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità e il 40% di olio, per i semi di colza e di ravizzone;

- b) con il 2% di impurità e, nel seme come tale, il 9% di umidità e il 44% di olio, per i semi di girasole.

*Articolo 3*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'importo da aggiungere ai prezzi indicativi e d'intervento dei semi di colza e di ravizzone «doppio zero» è fissato a 2,50 ECU/100 chilogrammi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile:

- a decorrere dal 1° luglio 1988 per i semi di colza e di ravizzone;
- a decorrere dal 1° agosto 1988 per i semi di girasole.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Y. POTTAKIS